

(N. 284)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1949

Modificazioni al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396
per il ripristino e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolero.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, autorizza il Ministro per i trasporti a far luogo, d'intesa con il Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a San Sepolero, e l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo stabilisce che la spesa per l'esecuzione delle opere anzidette venga imputata sulla somma da stanziarsi per l'esercizio 1948-49 in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877, relativo allo stanziamento di fondi per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle ferrovie.

In dipendenza della notevole riduzione di lire 1.100.000.000, apportata dalla Commissione interministeriale per la riduzione delle

spese alle somme stanziare nel corrente esercizio finanziario sul capitolo 47 del bilancio di previsione del Ministero dei trasporti « Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione », si rende necessario frazionare la spesa occorrente per le anzidette opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario Umbertide-San Sepolero nei tre esercizi finanziari 1948-49, 1949-50, 1950-51, fra i quali è ripartito lo stanziamento di lire 10 miliardi di cui all'articolo 4 del sopracitato decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

All'uopo è stato predisposto, d'intesa col Ministero del tesoro, l'unito disegno di legge, e data la finalità che esso si propone, di ripartire cioè in un triennio una spesa che avrebbe dovuto sopportarsi in un solo anno, si confida che non mancherà allo stesso un favorevole suffragio.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396, è modificato come segue:

Articolo 3. — La spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 del presente decreto sarà imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.